



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 5/22

Dec. n. 6/22

Il giorno 25 maggio 2022 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul deferimento di :

**BIANCONI Fabrizio**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "UFO FRASCATI" con tessera sport n. 22903494;

**incolpato di:**

violazione dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) e ciò in quanto formava una falsa licenza fuoristrada 2022 a sé intestata, recante un numero a lui non riferibile, nonché un numero di tessera inesistente poiché mancante di una cifra, con indicata altresì una residenza diversa da quella risultante dall'archivio federale; il tutto utilizzando caratteri non corrispondenti a quelli normalmente riportati sulle licenze agonistiche, ed indicando inoltre il codice FMI del "MC UFO FRASCATI" con un numero di differenza rispetto a quello effettivamente attribuito a tale sodalizio.

**Svolgimento del processo**

Con provvedimento del 20 aprile 2022, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di BIANCONI Fabrizio al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 21.04.2022, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 25 maggio 2022, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 25 maggio 2022, risultava presente il deferito.

Il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo l'assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce illecito.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

### **Motivazione**

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Presidente Comitato Regionale FMI Lazio a proposito di un chiarimento richiesto dal Presidente del moto club "Ufo Frascati" circa una licenza intestata a tale BIANCONI Fabrizio.

La licenza fuoristrada agonistica in questione presentava delle anomalie che hanno richiesto un approfondimento con trasmissione dei dati all'Ufficio Licenze della FMI. In particolare il presidente del moto club lamentava di non riuscire ad inserire l'aggiornamento della visita medica del licenziato.

Da una scrupolosa verifica dell'Ufficio preposto - come indicato dalla mail Segreteria FMI del 30.03.22 in atti - risultava che la licenza trasmessa intestata a BIANCONI Fabrizio non corrispondeva a quanto previsto dal sistema gestionale in quanto:

- 1) non vi era corrispondenza del numero della licenza - quel numero era infatti attribuito ad altra licenza fuoristrada intestata ad altro soggetto per l'anno 2021 - tesserato con altro moto club di altra regione;
- 2) era presente solo la data di nascita e non il luogo;
- 3) il numero riportato sul supporto non era esistente in quanto mancante di una cifra;
- 4) la residenza riportata sul supporto della licenza non corrisponde alla residenza dell'intestatario BIANCONI Fabrizio;

5) i caratteri usati sul supporto della licenza non corrispondono a quelli utilizzati per le licenze FMI.

Successivamente alla segnalazione al Tribunale di BIANCONI Fabrizio, su deferimento della Procura Federale, il Presidente del moto club Ufo Frascati, chiariva che *era stato preso in giro* dal BIANCONI Fabrizio, come risulta dalla mail in atti del 04.04.2022.

All'udienza del 25.05.2022 era presente l'incolpato BIANCONI Fabrizio che dichiarava con riferimento alla contestazione che si era trattato di uno scherzo, come già riportato nella memoria difensiva del 23.04.22 in atti, che aveva fatto al suo fraterno amico L.M., presidente del moto club "Ufo Frascati", riferendo, inoltre, di aver modificato i dati sulla licenza del fratello F., che si era fatto inviare tramite WhatsApp, e ciò aveva fatto per mettere ansia al suddetto presidente, in quanto non avrebbe mai potuto aggiornare il certificato medico della licenza poiché il sistema non avrebbe mai potuto accettarlo in quanto la licenza, con i dati riportati, era inesistente.

Il Tribunale disponeva la verifica "a vista" con acquisizione della licenza del B. F., e ciò consentiva la verifica della veridicità di quanto esposto dal deferito (l'indirizzo sulla falsa licenza era appunto quello del B. F., a riprova dell'utilizzo del suo titolo sportivo da parte del fratello).

Così riassunti i fatti di causa, valutati gli elementi in atti, il Tribunale ha scelto la strada della validazione del dato giuridico preferendolo all'elemento probatorio testimoniale/dichiarativo, in sostanza non potendo, o meglio, non volendo dare credito alle dichiarazioni delle parti

che sono state escuse sia nella fase delle indagini che in quella dibattimentale.

Gli elementi raccolti a giudizio del Tribunale non raggiungono la soglia di punibilità della norma contestata - art. 10 del R.G. frode sportiva - atteso che la licenza in questione è da qualificarsi come *falso grossolano*, ritenuto dalla giurisprudenza penale, granitica sul punto, non punibile. Necessariamente i canoni ermeneutici devono riportarsi all'ordinamento penale per verificare la configurabilità della sussistenza della struttura della contestazione sotto in duplice profilo soggettivo e oggettivo.

La giurisprudenza della S.C. di Cassazione definisce «il falso grossolano è quello che si presenta così evidente da risultare inidoneo ad ingannare chicchessia», ed è «inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica proprio per l'inidoneità (...) a trarre in inganno la collettività» (Cass. pen., Sez. unite, n. 46982/2007); esso è tanto macroscopico, da risultare riconoscibile *ictu oculi*, ovvero in base ad una mera disamina dell'atto, per la generalità della persone, senza che occorra possedere particolari cognizioni tecniche, ovvero essere particolarmente diligenti (Cass. pen., Sez. II, n. 5687/2013; Cass. pen. Sez. VI, n. 18015/2015): ove la contraffazione, pur imperfetta e riconoscibile da una cerchia di esperti, sia ciononostante tale da comportare, per la media delle persone, la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno, la condotta sarà penalmente rilevante (Cass. pen., Sez. I, n. 8414/2004).

La giurisprudenza precisa che, in tema di falso, «la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, **dev'essere fatta ex ante**, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, **e non ex post**; tale principio riguarda, peraltro, i **casi in cui il falso sia stato scoperto** e si discute se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile *ictu oculi* per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, **non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto** ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all' art. 49 c.p.» (Cass. pen., Sez. II, n. 36631/2013).

Pertanto l'atto in questione - la licenza - conteneva tanti elementi di diversità rilevabili immediatamente senza lasciare alcuna possibilità di ingannare soggetti terzi; in particolare considerando che il tipo di supporto magnetico è suscettibile di controlli ad elevata tecnologia tali da non aver nessuna possibilità di essere ritenuto valido. In effetti i rilievi relativi alla validità della licenza sono iniziati subito, il sistema gestionale non ha accettato la licenza immediatamente, motivo per il quale il presidente del moto club ha provveduto a farla riscontrare alla FMI che altrettanto immediatamente ha rilevato *ictu oculi* ben cinque motivi che la rendevano non valida.

Da apprezzare altro dato rilevante ai fini della decisione: la licenza oggetto del presente procedimento non è stata MAI utilizzata, né diffusa ad altri al di fuori del presidente del M.C. UFO FRASCATI; l'incolpato non ha neanche provato ad utilizzarla per avere accesso ad un circuito o ad una competizione, ed è irrisorio il minimo lasso temporale in cui tale licenza è stata in "vita".


E' peraltro evidente l'intento, identificabile proprio a mezzo della grossolana manipolazione della licenza, di utilizzarla con finalità di *ioci causa*, condotta tipizzata che è idonea ad escludere il dolo della contestazione solo qualora non venga posta in essere con la volontà, o l'accettazione del rischio, di determinare la lesione tipica, configurandosi, altrimenti, come mero movente dell'agire, di per sé ininfluyente ai fini della rilevanza del fatto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10 e 93 del Regolamento di Giustizia, **dichiara BIANCONI Fabrizio**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "UFO FRASCATI" con tessera sport n. 22903494;

**NON COLPEVOLE in relazione alla contestazione mossa e, per l'effetto, lo assolve perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.**

Depositata il 6 giugno 2022

  
Avv. Luigi Musolino  
PRESIDENTE T. F.

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Bianconi Fabrizio;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Lazio;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**